

2. Il Terzo Settore in Trentino: aspetti giuridici

Maurizio Setti

Esperto fiscalista del settore no-profit

Le differenze tra le diverse organizzazioni del terzo settore: associazionismo, cooperazione e organizzazioni di volontariato

L'associazionismo ha come scopo il raggiungimento di obiettivi che vanno oltre l'interesse di chi partecipa al sodalizio e, chiaramente, non sulla base di uno scopo di lucro. La cooperazione ha invece come caratteristica la mutualità, soddisfa i bisogni dei soci. Nella cooperazione si fa un utile, e questo utile viene reinvestito. In una cooperativa bisogna fare un utile, perché è disciplinata dalle stesse norme delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e deve agire secondo le stesse norme di efficacia ed efficienza.

Anche per l'associazionismo esiste un concetto di efficacia ed efficienza dell'azione sociale, ma ha una misurazione non così efficientistica come nelle aziende capitalistiche.

Nelle cooperative e nelle associazioni, a differenza delle fondazioni, di regola prevale la democraticità, cioè un voto per ogni persona, senza che ci siano soci di diritto. C'è diritto di elettorato attivo e passivo per chiunque. Nelle fondazioni invece c'è un consiglio d'amministrazione che agisce e risponde solo al fondatore della fondazione e non c'è un'assemblea dei soci. Ora sta prendendo piede la "fondazione di partecipazione", caratterizzata da un'assemblea dei soci che delimita il potere del consiglio di amministrazione.

Le organizzazioni di volontariato hanno la caratteristica della gratuità e tranne qualche forma di rimborso spese, sono una forma di volontariato portata all'estremo. Nell'associazione invece si può avere anche una remunerazione.

Seguendo un percorso possiamo partire dalle cooperative per passare alle associazioni, quindi alle associazioni di promozione sociale (simili alle associazioni), per arrivare alle organizzazioni di volontariato.

L'associazione è un ente democratico che ha come scopo il non-lucro. Può fare dei

guadagni, come la cooperativa, ma non può distribuirli ai soci, né direttamente, né indirettamente. È vietato farlo durante la vita dell'associazione e anche al momento della sua chiusura, quando il patrimonio esistente deve essere donato ad associazioni similari.

L'esigenza della democraticità prevede che negli organi gestionali non ci siano soci di diritto che potrebbero influenzare l'azione dell'associazione verso interessi particolari.

L'associazione ONLUS non può praticare forme diverse di trattamento fra soci e non soci, perché cadrebbe nella distribuzione indiretta di interessi ai soci.

Le associazioni dal punto di vista fiscale

Il fisco ha privilegiato alcune associazioni, cioè quelle politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica. Queste associazioni rimangono detassate quando pongono in essere un'attività anche dietro un corrispettivo che non è uguale per tutti, cioè quando svolgono un'attività economica, quindi diretta anche al mercato. In questo caso, la differenza fra l'entrata e il costo non costituisce reddito tassabile.

Si intendono qui le associazioni non-ONLUS.

Quella delle associazioni privilegiate è comunque una materia che solleva comunque delle problematiche. Ad esempio, ci si chiede cosa siano le associazioni culturali e si discute che cosa voglia dire promuovere la cultura da parte di un'associazione.

Per essere un'associazione ONLUS, invece, si deve svolgere un'attività istituzionalizzata, fatta cioè per soci e associati, e non per attività accessorie; si devono rispettare determinati parametri (i criteri cioè stabiliti dal fisco); l'attività non è soggetta a tassazione.

L'attività va svolta a favore di soggetti in stato di bisogno e non viene fatta per avere dei corrispettivi. Sono attività che rientrano a bilancio ma sono prestazioni esenti, purché rientrino in determinati parametri previsti dalla legge. Per questo tipo di attività si paga solo l'Iva.

Riassumendo: le quote pagate dagli associati non concorrono alla tassazione; è soggetta a tassazione solo la differenza di corrispettivo che paga il socio (se tutti i soci pagano 100 e uno paga 200, su questa differenza si paga la tassa). Questo vale per le associazioni cosiddette non privilegiate, quelle privilegiate non pagano nulla, dal momento che l'attività è rivolta ai soci. In quest'ultimo caso non si tassa l'entrata proveniente dai

soci quando questa serve allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione e non produce utili agli organizzatori.

Ci sono delle deroghe che riguardano quelle attività che, se anche fatte per i soci, sono comunque da considerarsi attività commerciali (fra queste: la somministrazione di pasti e bevande o le attività turistiche).

Gli amministratori rispondono per l'obbligazione che sottoscrivono. Hanno una responsabilità radicale: in caso di sanzione, prima si considera il patrimonio dell'associazione in solido successivamente si passa all'amministratore. Per le sanzioni fiscali risponde l'amministratore fino a 50.000 Euro. Se c'è un errore d'impostazione, un'evasione fiscale o di non ottemperanza alla normativa tributaria (imposte sui redditi, Iva), risponde l'amministratore e, a meno che non ci sia dolo, questa responsabilità è limitata a 50.000 Euro.

È sempre consigliabile fare l'accordo di sanzione, cioè stilare un verbale in cui si specifica che l'associazione ONLUS delibera di accollarsi tutte le sanzioni che dovessero venire comminate dal fisco nei confronti degli amministratori – si parla sempre di sanzioni derivanti da un comportamento non dipendente da dolo.

La sanzione verrà così comminata all'ente e non all'amministratore.

La legge cerca di contrastare i soci di comodo: il rapporto con il socio deve essere effettivo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti. La partecipazione al sodalizio deve essere quindi attiva.

Rendicontazione economica

Esiste l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni tributarie.

Quando un bilancio o rendiconto, può essere giudicato attendibile e inattaccabile? Ed è sufficiente registrare le entrate e le uscite?

Queste domande portano ad interessanti argomentazioni.

Qualcuno sostiene che sia sufficiente riprendere l'estratto conto bancario, motivando le diverse voci che vi compaiono e presentarlo come bilancio dell'ente. Ma non sempre è facile spiegare le voci che compaiono su un rendiconto bancario e dare loro una chiara e sufficiente giustificazione. A questo proposito: è sempre bene al momento

di un prelievo bancario, annotare la causale del prelievo. Comunque, dal momento che non tutto è ricostruibile attraverso il rendiconto bancario, è opportuno integrare i dati mancanti nella relazione di accompagnamento al bilancio.

Si deve comprovare che il bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci. L'assemblea si convoca in modo da poter comprovare che tutti i soci siano stati avvisati: il metodo migliore è quello della lettera raccomandata. Un altro mezzo può essere la pubblicazione della convocazione sul giornalino dell'associazione. È opportuno non dare un numero molto elevato di deleghe a ciascun socio.

Rimborso spese

Il consiglio direttivo deve sempre verbalizzare l'autorizzazione alla spesa per l'acquisto di beni per le attività dell'associazione: le associazioni devono cioè autorizzare il volontario alla spesa. Può essere opportuno rilasciare un'autorizzazione scritta e controfirmata al volontario che deve sostenere la spesa. Per le spese di carattere non generico può bastare la verbalizzazione di autorizzazione.

Ogni socio può poter controllare sempre che una data spesa è stata autorizzata.

La spesa comprovata dallo scontrino fiscale costituisce un problema per la certificazione dei costi. Si può quindi stilare un modulo, in cui il volontario dichiara di aver sostenuto una determinata spesa con la data e l'importo; il volontario firma e l'amministrazione controfirma; lo scontrino fiscale si allega al modulo.

Nelle associazioni non-ONLUS sul rimborso spese al volontario se avviene nell'ambito delle attività istituzionali, non di carattere commerciale, non si paga l'Irap: non c'è compenso, ma solo rimborso spese. Se si tratta invece di attività di tipo commerciale, anche il rimborso spese dovrebbe essere assoggettato all'Irap.

Nelle associazioni ONLUS se c'è attività decommercializzata (come viene chiamata in questi casi l'attività commerciale) il risultato della differenza fra ricavi e costi, per quanto riguarda il rimborso ai volontari, dovrebbe entrare nel calcolo dell'Irap.

Anche in questo settore ci sono delle cose che risultano essere poco chiare come, per esempio, il fatto che ci sono dei limiti entro i quali alcune spese non vengono calcolate come reddito.

Se l'organizzazione decade dal diritto di essere ONLUS per problemi fiscali, non può regolarizzare la propria situazione e ritornare ad essere ONLUS. L'esclusione dall'essere una ONLUS è definitiva.

Un ulteriore problema che andrebbe chiarito è se l'eventuale entrata derivante dalle iscrizioni a corsi di formazione per il volontariato aperti anche ai non soci, va sottoposta alla tassazione. Rimane il fatto che se i corsi sono rivolti ai soci non si paga alcuna tassa. Per le quote pagate per l'iscrizione a corsi di formazione va rilasciata una ricevuta con la scritta "quietanza".

Attività commerciali

La legge n. 398/1991 riguarda il pagamento delle imposte sul 3% dei ricavi derivanti da attività commerciali degli enti no-profit. È però previsto un radicale cambiamento delle regole che riguardano il settore del no-profit a partire da gennaio 2004: per gli enti non commerciali sarà prevista una nuova tassa, l'Ires e, oltre alle ONLUS, nasceranno le INLUS, imprese non lucrative di utilità sociale. Il principio è quello di tassare gli enti non commerciali come le persone fisiche.

Per le ONLUS c'è attività commerciale quando si fanno attività connesse, diverse da quelle istituzionali. Le attività connesse sono ammesse quando non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e i relativi proventi e costi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Registri contabili

I registri contabili sono:

- libro inventari,
- libro giornale,
- libro incassi e pagamenti,
- libro verbali dell'assemblea dei soci,
- libro verbali del consiglio d'amministrazione,
- libro dei probiviri,
- libro revisori contabili.

Questi libri devono essere certificati per dare garanzia di legittimità? Non c'è un obbligo a questo proposito, ma è consigliabile farli vidimare da un notaio. Con una spesa relativamente bassa, si hanno delle garanzie di legittimità di fronte ad eventuali contestazioni.

In caso di sanzione fiscale, l'amministratore è chiamato a pagare la sanzione, a

meno che non sia stato verbalizzato (meglio su libro verbali vidimato) che la sanzione viene pagata dall'ente. L'imposta resta comunque a carico dell'ente.

Tutela della privacy

Va nominato un responsabile delle privacy. Ogni associazione deve tutelare la privacy attraverso un sistema individuato con ponderazione, rispettando la realtà della singola associazione. Va tutelata la privacy dei documenti riservati, che devono essere accessibili solo da alcuni degli amministratori: I dati inseriti nei computer devono essere protetti da password.

Associazioni di promozione sociale

Questo tipo di associazioni devono avere l'obiettivo di promuovere l'aggregazione dei soci. Sono prevalentemente enti che gestiscono attività di ristoro o sportive o comunque gestori di attività aggregative.

Le regole relative ai soci sono estese anche ai loro familiari.

Esiste un Albo provinciale di queste associazioni. Esiste la possibilità di detrazione per chi elargisce contributi a queste associazioni, se iscritte all'Albo. Le liberalità sono deducibili entro il 3% del reddito imponibile lordo del soggetto erogante.

Le banche possono detrarre le somme erogate alle associazioni in base all'art. 65 del T.U. DPR 917/86 e s.m. e proroghe con riferimento alle ONLUS.